

PRONTUARIO OPERATIVO D.P.R. 309/1990

Art. 73 comma 1

SPACCIO (NON LIEVE) DI DROGHE PESANTI O DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO

senza l'autorizzazione

fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (uso esclusivamente personale)

e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 73 comma 5 (fatto di lieve entità)

coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere o ricevere, a qualsiasi titolo, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14 (DROGHE PESANTI - per es. eroina, metadone, morfina, cocaina, crack, amfetamina, metamfetamina, LSD)

ARRESTO OBBLIGATORIO ex art. 380 co.2 lett. h) c.p.p.

FERMO ex art. 384 c.p.p. consentito

competenza : TRIBUNALE MONOCRATICO

MINORENNI : Arresto facoltativo, fermo ex art. 384 c.p.p. consentito

Art. 73 comma 1 + Art. 80

SPACCIO AGGRAVATO DI DROGHE PESANTI O DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO AGGRAVATA

senza l'autorizzazione

fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (uso esclusivamente personale)

e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 73 comma 5 (fatto di lieve entità)

coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere o ricevere, a qualsiasi titolo, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14 (DROGHE PESANTI - per es. eroina, metadone, morfina, cocaina, crack, amfetamina, metamfetamina, LSD)

aggravanti specifiche art. 80 : comma 1: a) sostanza destinata a un minore, b) coinvolgimento di minore nel reato, c) coinvolgimento di tossicodipendente nel reato, d) persona armata o travisata, e) sostanza adulterata, f) cessione a tossicodipendente ai fini di prestazione sessuale, g) fatto in prossimità di scuole, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali ; comma 2: ingente quantità di sostanza

ARRESTO OBBLIGATORIO ex art. 380 co.2 lett. h) c.p.p.

FERMO ex art. 384 c.p.p. consentito

competenza : TRIBUNALE COLLEGALE

MINORENNI : Arresto facoltativo, fermo ex art. 384 c.p.p. consentito

Art. 73 comma 5 in relazione al comma 1

SPACCIO LIEVE DI DROGHE PESANTI O DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO LIEVE

senza l'autorizzazione

fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (uso esclusivamente personale)

quando, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, il fatto è di lieve entità

coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere o ricevere, a qualsiasi titolo, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14 (DROGHE PESANTI - per es. eroina, metadone, morfina, cocaina, crack, amfetamina, metamfetamina, LSD)

ARRESTO FACOLTATIVO ex art. 381 co.1 c.p.p.

FERMO ex art. 384 c.p.p. NON consentito

competenza : TRIBUNALE MONOCRATICO

MINORENNI : Arresto NON consentito, fermo ex art. 384 c.p.p. NON consentito

Art. 73 comma 4 in relazione al comma 1

SPACCIO (NON LIEVE) DI DROGHE LEGGERE O DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO

senza l'autorizzazione

fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (uso esclusivamente personale)

e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 73 comma 5 (fatto di lieve entità)

coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere o ricevere, a qualsiasi titolo, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'art. 14 (cosiddette DROGHE LEGGERE, in Tab. II : **Cannabis** (foglie e inflorescenze, olio, resina) [marijuana, Hashish])

ARRESTO OBBLIGATORIO ex art. 380 co.2 lett. h) c.p.p.

FERMO ex art. 384 c.p.p. NON consentito

competenza : TRIBUNALE MONOCRATICO

MINORENNI : Arresto facoltativo, fermo ex art. 384 c.p.p. NON consentito

Art. 73 comma 4 + Art. 80

SPACCIO AGGRAVATO DI DROGHE LEGGERE O DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO AGGRAVATA

senza l'autorizzazione

fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (uso esclusivamente personale)

e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 73 comma 5 (fatto di lieve entità)

coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere o ricevere, a qualsiasi titolo, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'art. 14 (cosiddette DROGHE LEGGERE, in Tab. II : **Cannabis** (foglie e inflorescenze, olio, resina) [marijuana, Hashish])

aggravanti specifiche art. 80 : comma 1: a) sostanza destinata a un minore, b) coinvolgimento di minore nel reato, c) coinvolgimento di tossicodipendente nel reato, d) persona armata o travisata, e) sostanza adulterata, f) cessione a tossicodipendente ai fini di prestazione sessuale, g) fatto in prossimità di scuole, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali ; comma 2: ingente quantità di sostanza

ARRESTO OBBLIGATORIO ex art. 380 co.2 lett. h) c.p.p.

FERMO ex art. 384 c.p.p. consentito

competenza : TRIBUNALE COLLEGALE

MINORENNI : Arresto facoltativo, fermo ex art. 384 c.p.p. : per art. 80 co.1 **NON** consentito ; per art. 80 co. 2 consentito

Art. 73 comma 5 in relazione al comma 4

SPACCIO LIEVE DI DROGHE LEGGERE O DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO LIEVE

senza l'autorizzazione

fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (uso esclusivamente personale)

quando, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, il fatto è di lieve entità

coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere o ricevere, a qualsiasi titolo, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'art. 14 (cosiddette DROGHE LEGGERE, in Tab. II : **Cannabis** (foglie e inflorescenze, olio, resina) [marijuana, Hashish])

ARRESTO FACOLTATIVO ex art. 381 co.1 c.p.p.

FERMO ex art. 384 c.p.p. **NON** consentito

competenza : TRIBUNALE MONOCRATICO

MINORENNI : Arresto **NON** consentito, fermo ex art. 384 c.p.p. **NON** consentito

CASI PARTICOLARI:

Le sezioni unite penali della Cassazione (sentenza n. 35737 del 2010), hanno statuito la compatibilità tra il fatto di lieve entità del comma 5 e alcune delle aggravanti dell'art. 80, primo comma (per es. cessione a un minore di modica quantità di hashish)

SPACCIO LIEVE, MA AGGRAVATO, DI DROGHE PESANTI

Art. 73 commi 5 e 1 e art. 80 comma 1

senza l'autorizzazione

fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (uso esclusivamente personale)

quando, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, il fatto è di lieve entità

coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere o ricevere, a qualsiasi titolo, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14 (DROGHE PESANTI - per es. eroina, metadone, morfina, cocaina, crack, amfetamina, metamfetamina, LSD)

- aggravanti specifiche art. 80 comma 1: a) sostanza destinata a un minore, b) coinvolgimento di minore nel reato, c) coinvolgimento di tossicodipendente nel reato, d) persona armata o travisata, e) sostanza adulterata, f) cessione a tossicodipendente ai fini di prestazione sessuale, g) fatto in prossimità di scuole, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali ;

ARRESTO FACOLTATIVO ex art. 381 co.1 c.p.p.

FERMO ex art. 384 c.p.p. NON consentito

competenza : TRIBUNALE COLLEGALE

MINORENNI : Arresto NON consentito, fermo ex art. 384 c.p.p. NON consentito

SPACCIO LIEVE, MA AGGRAVATO, DI DROGHE LEGGERE

Art. 73 commi 5 e 4 e art. 80 comma 1

senza l'autorizzazione

fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (uso esclusivamente personale)

quando, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, il fatto è di lieve entità

coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere o ricevere, a qualsiasi titolo, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'art. 14 (cosiddette DROGHE LEGGERE, in Tab. II : **Cannabis** (foglie e inflorescenze, olio, resina) [marijuana, Hashish])

- aggravanti specifiche art. 80 comma 1: a) sostanza destinata a un minore, b) coinvolgimento di minore nel reato, c) coinvolgimento di tossicodipendente nel reato, d) persona armata o travisata, e) sostanza adulterata, f) cessione a tossicodipendente ai fini di prestazione sessuale, g) fatto in prossimità di scuole, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali ;

ARRESTO FACOLTATIVO ex art. 381 co.1 c.p.p.

FERMO ex art. 384 c.p.p. NON consentito

competenza : TRIBUNALE COLLEGALE

MINORENNI : Arresto NON consentito, fermo ex art. 384 c.p.p. NON consentito

Art. 73 (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).

1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 [e 76], sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni [euro 25822] a lire cinquecento milioni [euro 258228].

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'art. 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta milioni [euro 25822] a lire seicento milioni [euro 309874].

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'art. 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni [euro 5164] a lire centocinquanta milioni [euro 77468].

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.